

## Tempistica Gestione Procedimento Ordinario SUAP

**N.B.** Si attiverà il procedimento ordinario in quei casi in cui non sia possibile attivare il procedimento automatizzato e la normativa settoriale preveda il rilascio di un'autorizzazione.

1 ) **PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE** : Il Suap, appena riceve la domanda, ne verifica la completezza formale. **Nel caso in cui la domanda non sia completa la rigetterà.** In questo caso il procedimento non si considera avviato. Pertanto i termini per tale adempimento, benché non fissati dalla norma, **dovranno essere contenuti in 1 o 2 giorni.** Nel caso in cui la domanda sia completa, il Suap procederà all'istruttoria.

2 ) **MANCANZA DI ENDOPROCEDIMENTI - RICHIESTA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA** : **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda – presentazione documentazione integrativa da parte del richiedente in un termine **non inferiore a 30 giorni** e comunque congruo con la complessità tecnica che le integrazioni comportano.

3 ) **MANCANZA DI ENDOPROCEDIMENTI - ISTRUTTORIA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO** : rilascio autorizzazione o altro atto di assenso previsto dalla normativa di settore, **entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.**

*Nel caso in cui, invece, le integrazioni richieste non perverranno nei termini il Suap concluderà il procedimento comunicando all'interessato la sua decadenza. Se invece le integrazioni richieste pervengono nei termini stabiliti, ma la verifica di conformità della domanda alla legge dia esito negativo, il Suap concluderà negativamente il procedimento, inviando la comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Se dalla risposta alla comunicazione dei motivi ostativi non sorgeranno elementi non valutati in prima istanza dal Suap, questi emetterà atto di diniego.*

4 ) **PRESENZA DI ENDOPROCEDIMENTI - RICHIESTA DI PARERI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** : richiesta da inoltrare in tempi contenuti (1 o 2 giorni), considerato che, nel caso di richiesta di integrazioni, questa deve essere trasmessa dal Suap all'interessato **entro 30 giorni** dalla presentazione della domanda al Suap. Pertanto, le pubbliche amministrazioni dovranno far pervenire al Suap le loro eventuali richieste di integrazione, in tempo utile (**gg. 20 circa**) affinché lo Sportello unico possa rispettare il termine di 30 giorni. Tale termine non è indicato espressamente dal d.p.r. n. 160/2010, ma si ritiene di poterlo ricavare dalla legge sul procedimento (n. 241/1990) e per analogia dal termine di

30 giorni che il Suap deve comunque rispettare per la richiesta di integrazioni, quando non siano previsti endoprocedimenti.

I tempi di conclusione del procedimento **inizieranno di nuovo a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni.**

**5 ) PRESENZA DI ENDOPROCEDIMENTI - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO :** Il termine per la conclusione del procedimento in presenza di endoprocedimenti è di **90 giorni**. Esso è ricavabile implicitamente dal comma 3 dell'art. 7, salvi i termini più brevi, eventualmente stabiliti dalle normative di settore o dalle leggi regionali. **Nel caso di richiesta documentazione integrativa il termine di gg. 90 resta sospeso dalla data di richiesta integrazioni alla data di ricevimento integrazioni.**

*Note : Lo Sportello unico per le attività produttive, invece, dovrà concludere positivamente il procedimento quando:*

*1) siano pervenuti nei tempi previsti dalla legge tutti i pareri favorevoli e gli atti di consenso di competenza delle pubbliche amministrazioni e degli uffici comunali;*

*2) non siano pervenuti nei tempi di legge i pareri richiesti o alcuni dei pareri richiesti alle Pubbliche amministrazioni e agli uffici comunali competenti e quelli pervenuti siano favorevoli. Tale prescrizione è contenuta nel comma 3, ultimo periodo, dell'art. 7, d.p.r. n. 160/2010, che, nel caso in cui scadano i termini per l'espressione dei pareri e questi non siano pervenuti al Suap, fa rinvio all'art. 38, comma 3, lett. h) del d.l. n. 112/2008, in base al quale il Suap dovrà concludere il procedimento anche in mancanza dei pareri richiesti; in tal caso, a meno che il parere non sia stato richiesto, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri o degli altri atti di consenso richiesti. Tale responsabilità ricadrà, per deduzione, sugli enti inadempienti, che sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto "cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento", come stabilito dall'art. 2-bis della legge n. 241/1990, introdotto dalla legge n. 69/2009. In questo caso vi saranno conseguenze rilevanti per il dirigente responsabile. Innanzitutto l'ente si rivarrà sul dirigente per recuperare le somme conseguenti al risarcimento; inoltre "la mancata emanazione del provvedimento nei termini di legge costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale" (art. 2, comma 9, legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 69/2009), e "di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato", come specificato dal secondo comma dell'art. 7 della legge n. 69/2009.*